



All'udienza del 16 aprile 2013 i procuratori delle parti hanno così concluso:

per gli appellanti: "Voglia la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, a) *nel merito*: dichiararsi risolto, per fatto e colpa della BANCA, l'ordine di acquisto relativo alle obbligazioni BIRS sottoscritto in data 12 marzo 1999, condannando per l'effetto la medesima BANCA al risarcimento del danno patito dagli esponenti per la mancata restituzione delle somme illegittimamente trattenute al momento del rimborso delle obbligazioni stesse, pari a euro 116.378,64;

b) *in secondo luogo*: dichiarare nulli, ovvero annullare, ovvero dichiarare risolti per inadempimento, gli ordini di acquisto in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, condannando per l'effetto la BANCA alla restituzione o al risarcimento delle somme originariamente versate dagli appellanti (€ 311.325,30 versati il 12 marzo 1999, € 516.050,04 versati l'11 maggio 1999) o di quelle maggiori o minori che risulteranno essere state incamerate dalla BANCA in esecuzione dei suddetti contratti, oltre al risarcimento del danno morale. Con vittoria di spese".

Per l'appellata: "Voglia la Corte In via principale, rigettare l'appello, confermando la sentenza appellata;

— in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento o risoluzione degli ordini di acquisto per cui è causa, condannare i Signori e a restituire alla i titoli per cui è causa, nonché le somme tutte ricevute a titolo di cedola.

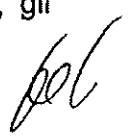
Con vittoria di spese, onorari e competenze dei due gradi di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e i convenivano la

avanti al Tribunale di Pistoia, deducendo di aver acquistato tramite la suddetta Banca obbligazioni BIRS ed obbligazioni della Repubblica Argentina. Entrambi gli acquisti, compiuti per somme rilevanti, si erano rivelati negativi, nel primo caso ottenendo essi attori un importo inferiore a quello investito, nel secondo perdendo completamente

l'investimento. Dopo aver indicato una serie di inadempienze che la Banca avrebbe commesso nelle occasioni degli acquisti di titoli, gli attori chiedevano che il contratto di acquisto di obbligazioni BIRS fosse risolto per inadempimento della Banca, che i contratti di acquisto di obbligazioni argentine fossero dichiarati nulli ovvero annullati ovvero risolti per inadempimento del . La convenuta Banca si costituiva, chiedendo la reiezione delle domande degli attori. Il Tribunale osservava che le violazioni ascritte dagli attori alla convenuta riguardavano tutte il contenuto obbligatorio del contratto di intermediazione, in relazione al quale non era tuttavia ravvisabile alcun inadempimento della Banca, cosicché doveva essere respinta la domanda di risoluzione per inadempimento. Osservava ancora il Tribunale che il contratto di intermediazione risultava stipulato soltanto nel 2002, cioè successivamente ai singoli ordini di acquisto. Tuttavia, gli attori non avevano chiesto la declaratoria di nullità degli atti d'esecuzione del contratto quadro per inesistenza di questo, dunque il primo giudice rigettava anche le domande di declaratoria di nullità ovvero di annullamento dei singoli ordini. Compensava le spese. Proponevano appello i due investitori, che dopo aver ricordato la normativa che tutelava il diritto degli investitori a ricevere dagli intermediari finanziari un'adeguata e corretta informazione, affermavano che nel caso concreto l'informazione che era mancata era quella relativa ai singoli acquisti di titoli. Si costituiva la Banca che resisteva ed a propria volta interponeva appello incidentale condizionato, con cui chiedeva che, in caso di accoglimento dell'appello principale, gli investitori fossero condannati a restituire i titoli a suo tempo acquistati.



MOTIVI DELLA DECISIONE

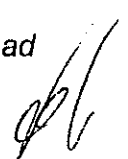
Il primo giudice ha letto negli atti di parte attrice una serie di doglianze che si riferivano al contratto di intermediazione. Tuttavia, leggendo gli argomenti che i due attuali appellanti hanno introdotto con le loro difese, risulta chiaro che quegli obblighi di informazione, che essi affermavano essere gravanti sulla Banca e che non sarebbero stati ottemperati, erano invece relativi ai vari ordini di acquisto, in esito ai quali è avvenuto quel duplice

investimento il cui esito è stato negativo. Al tempo in cui i tre ordini (uno per i titoli BIRS, due per i bond argentini; il primo sottoscritto il 12 marzo 1999, gli altri due rispettivamente il 12 marzo e l'11 maggio 1999) vennero sottoscritti dagli investitori, non v'era infatti alcun contratto quadro, che è stato stipulato solo successivamente (17 maggio 2002), come successivamente è stato consegnato ai due attuali appellanti il documento generale sui rischi degli investimenti.

Per ciò che attiene ai titoli BIRS (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo – Banca Mondiale), si tratta di titoli, per effetto dei quali ad un investimento iniziale di € 515.998,71, cui era riferito dalla Banca un tasso di interesse del 7,625%, i risparmiatori hanno ritratto una somma finale di € 399.620,07. Si trattava invero di obbligazioni che incorporavano una quota di componenti derivative, cioè che facevano derivare il loro valore dall'andamento degli indici di borsa, dunque con elevatissimi rischi, che rendevano concreta la possibilità che il capitale investito fosse stato rimborsato solo parzialmente. La Banca si è difesa, avanti al primo giudice, affermando di aver correttamente informato i clienti della circostanza che l'indice di riferimento del titolo è il c.d. Eurostock 50 (cioè un indice dell'andamento dei valori di borsa) e che i clienti stessi avevano espressamente dichiarato di aver ricevuto adeguate informazioni. I due assunti non possono essere condivisi. Leggendo l'ordine di acquisto (che è il documento 4 di parte oggi appellata) rimane evidente che la menzione "Eurostock 50" è formulata in un contesto tale da renderla del tutto anodina, certamente inidonea a richiamare l'attenzione su quel micidiale collegamento del valore dei titoli oggetto dell'investimento con un indice di particolare aleatorietà. In quanto all'informativa, che pure figura fornita nel medesimo contesto documentale di cui sopra, essa è redatta in termini tali da rendere assolutamente pertinente l'insegnamento che proviene da Cassazione civile, sez. I, 06/07/2012, n. 11412: *In tema di contratti finanziari, una dichiarazione del cliente che si limiti ad affermare "si da atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa*



valutazione del grado di rischio" non può essere qualificata come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., essendo necessaria a tal fine la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio. Tale affermazione, infatti, essendo contestuale al perfezionamento del vincolo contrattuale di acquisto, non può comprendere la consapevolezza del probabile pregiudizio economico connesso al risultato finanziario dell'investimento e, di conseguenza, attesta esclusivamente che la sottoscrizione dell'ordine può essere stata preceduta da un'informazione relativa alla tipologia del prodotto finanziario ed al rischio ad esso generalmente riconducibile. Entro questi limiti nessun contenuto confessorio può riconoscersi ad una dichiarazione ricognitiva di una scansione necessaria, antecedente al contratto, predisposta in ottemperanza (formale) ad obblighi posti dalla legge a carico dell'intermediario (nella specie, relativa alla sottoscrizione di obbligazioni Del Monte e Cirio, la Corte ha sottolineato che per poter attribuire alla dichiarazione resa dal cliente un'efficacia realmente confessoria sarebbe stato necessario quanto meno dimostrare che nell'adempimento dello specifico obbligo informativo contrattuale, l'intermediario avesse illustrato, in concreto, le condizioni economico finanziarie del "gruppo" dal quale provenivano le obbligazioni acquistate e l'effettivo potenziale di redditività e di rischio ad esse correlato).



Per ciò che afferisce l'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina (gli acquisti, avvenuti rispettivamente il 12 marzo e l'11 maggio 1998, hanno riguardato gli importi di € 311.325,30 e di € 516.050,04) la Banca ha affermato di aver reso esplicito, negli ordini di acquisto, il particolare *rating* di quei titoli (elemento che avrebbe dovuto mettere sull'avviso gli investitori) e di aver ricevuto conferma scritta, negli stessi ordini, delle informazioni fornite. A leggere i due documenti che si riferiscono agli ordini di cui si tratta si rileva che, certamente, la Banca aveva informato che sussisteva, in essa venditrice, un interesse alla

cessione (i titoli erano alienati in contropartita col portafoglio dell'istituto), ma non ha né dimostrato di aver fornito un'informazione specifica (la dicitura che compare in proposito sui documenti e che è identica a quella che s'è vista per i titoli BIRS merita la stessa valutazione di cui sopra) né di aver messo i clienti sull'avviso per la particolare convenienza del rating, che non è agevolmente individuabile dal testo dei due ordini di acquisto (questo è indicato, per l'acquisto avvenuto per secondo, forse nel 9%, mentre per il primo acquisto forse discende dalla differenza tra il prezzo pieno dei titoli e quello di cessione, £ 96,7). S'è detto in precedenza che nel caso concreto non v'erano il contratto di intermediazione e la consegna ai clienti del documento sui rischi, che va redatto sul modello indicato dalla Consob. Le domande che gli appellanti hanno posto, in relazione alle due differenti specie di titoli, sono (inopinatamente) diverse: declaratoria di risoluzione per i titoli della BIRS, risoluzione ovvero nullità per i titoli argentini. Per questi ultimi, la risposta è dunque maggiormente agevole: quegli acquisti non avrebbero dovuto essere compiuti, in quanto non basati sull'indispensabile preventiva formazione di un contratto di intermediazione, come discende dal disposto dell'art. 23 del d.lgs 58/1998 (in questo senso, recentemente si è pronunciata Cass. Civ. sez. I, 22/03/2013, n. 7283) ed i relativi ordini sono nulli. Il danno che è dipeso dal loro compimento non può che identificarsi con le passività che ne sono derivate a carico dei clienti, passività da cui vanno detratti gli utili effettivamente conseguiti dai due attuali appellanti. Dunque la Banca ha l'obbligo di restituire ai clienti gli importi da costoro versati per i due acquisti di titoli argentini, oltre interessi legali dai singoli pagamenti; per contro, i clienti debbono restituire i titoli argentini, nonché il controvalore delle cedole nel frattempo riscosse (in ciò merita accoglimento la domanda riconvenzionale che era stata proposta sin dal primo grado dalla Banca). Per ciò che concerne invece i titoli BIRS, posto che nella presente materia la nullità può essere fatta valere esclusivamente dal cliente (come afferma l'art. 23, comma 3, del d.lgs 58/1998) e che i due appellanti non hanno formulato la relativa domanda ma soltanto

quella di risoluzione e di risarcimento del danno, va anzitutto ricordato che la mancanza di informazioni ascritta alla Banca quale inadempimento attiene ad una fase precedente la conclusione del contratto, mentre la risoluzione per inadempimento può conseguire a fatti intervenuti nella fase esecutiva del contratto stesso. Gli investitori hanno comunque allegato il fatto fonte di responsabilità (mancanza di informazioni evidenziata segnatamente dalla mancanza del contratto quadro) e chiesto il risarcimento. Siccome gli obblighi informativi discendono direttamente e soprattutto dalla legge ovvero dalla normativa secondaria che regola lo specifico settore (quale l'art. 28 del regolamento Consob 11522/1998), può qui configurarsi, anche secondo l'indirizzo indicato da Cass. Civ. sez. I, 22/03/2013, n. 7283, di responsabilità risarcitoria per violazione di un precetto normativo. A questa responsabilità consegue la condanna a restituire ai due clienti la somma che equivale al danno subito dal e dalla per effetto della condotta illegittima della Banca, somma che dovrà essere maggiorata da interessi legali dalla data di acquisto.

Le spese di giudizio dovranno essere rifuse dalla Banca ai due appellanti e sono liquidate, per il primo grado, d'ufficio in € 4.000,00 (€ 1.500,00 per diritti, € 2.500,00 per onorari); per il presente grado di appello, in complessivi € 3.980,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 12-19 febbraio 2009, n. 169 ed in riforma di questa, dichiara la nullità degli ordini di acquisto di titoli argentini, rispettivamente in data 12 marzo e l'11 maggio 1999; dichiara illegittima la condotta della Banca in relazione all'ordine di acquisto di titoli BIRS, effettuato in data 12 marzo 1999. Condanna la Banca appellata a risarcire agli appellanti il danno a costoro derivato dall'acquisto di titoli argentini

e pari alle somme da loro pagate per l'acquisto, al lordo delle cedole corrisposte nel frattempo e maggiorate di interessi legali sull'importo netto, a far tempo dai due pagamenti iniziali; condanna altresì la Banca a risarcire il danno loro conseguito in conseguenza dell'acquisto dei titoli della BIRS e pari alla somma di € 116.378,64, oltre interessi legali dalla data di acquisto. Condanna _____ e _____ in solido, a restituire alla Banca i titoli argentini di cui si tratta. Condanna la Banca appellata a rifondere agli appellanti le spese di giudizio, liquidate per il primo grado in € 4.000,00, per il presente grado di appello in € 3.980,00, oltre accessori di legge.

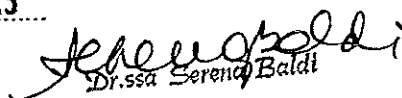
Così deciso in Firenze il 12 luglio 2013.

Il Presidente est.

Dott. Giulio De Simone

Depositato in Cancelleria

il 25 SET. 2013


Dr.ssa Serena Baldi